

## VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 23/06/2023 alle ore 18,30 in video chiamata su piattaforma web, si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci della Associazione MITIA Onlus (codice fiscale 93090760500), essendo andata deserta quella convocata in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Adeguamento statutario alle disposizioni previste dal D.lgs 117/17 per le ODV: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti i soci: Falconetti Liana; Maccanti Mauro Franco; Maccanti Sandra; Tarocchi Maria Franca; Zaninello Stefania.

Sono rappresentati tramite delega i sig.ri: Allocati Marina; Tarallo Antonella; Vidali Marzio.

Il Presidente dell'Associazione (Maccanti Mauro), rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ed accertata la presenza del numero di soci (n°8 su 12) sufficiente a deliberare sull'adeguamento statutario, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida, e necessita della nomina del Presidente e del segretario.

I presenti invitano a presiedere l'Assemblea il sig. Maccanti Mauro Franco, nato a Pistoia (PT) il 04/02/1936, residente a Pisa in via Bonanno Pisano 40, codice fiscale MCCMFR36B04G713Q ed a fungere da Segretaria la sig.ra Maccanti Sandra, nata a Pistoia il 17/11/1964, residente a Bruxelles (Belgio) in square de l'Europe 23, codice fiscale MCCSDR64S57G713V; ambedue accettano l'incarico.

Il Presidente informa che MITIA ha richiesto la consulenza del CESVOT per l'adeguamento dello Statuto, così da renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa prevista dal D.Lgs 17/2017 (Codice del Terzo Settore) per le organizzazioni di volontariato (ODV).

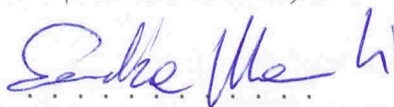
Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto, soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità APPROVA il nuovo Statuto sociale che, così come adeguato, si allega al presente verbale.

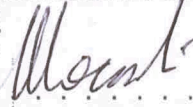
Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Alle ore 18,50, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Segretaria dell'Assemblea  
(Maccanti Sandra)



Il Presidente dell'Assemblea  
(Maccanti Mauro Franco)



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA  
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

31 AGO. 2023

Registrato 963 SERIE III

**IL FUNZIONARIO (\*)**  
**Riccardo Falchetti**

Firma su delega del Direttore Provinciale

**STATUTO**  
**Organizzazione di volontariato**  
**ASSOCIAZIONE MITIA O.D.V.**

**ART. 1 (Denominazione, sede e durata)**

L'associazione senza scopo di lucro denominata **ASSOCIAZIONE MITIA O.D.V.**, da ora in avanti anche "Associazione Mitia" ovvero semplicemente "Associazione", costituitasi ai sensi del Codice Civile in data 16 Marzo 2018, è retta dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore") e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pisa. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta alcuna modifica statutaria.

Con deliberazione dell'Assemblea potranno altresì essere istituiti delegazioni ed uffici.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

**ART. 2 (Scopo, finalità, attività)**

L'Associazione è libera, apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e svolge in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, e erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art.5, comma 1, lettera U);
- cooperazione allo sviluppo ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni (art.5, comma 1, lettera N)

In particolare l'Associazione intende svolgere la propria azione nell'AMBITO DELL'AIUTO E SOSTEGNO ALLE PERSONE E/O ALLE COMUNITÀ, LAICHE O RELIGIOSE, DEL MADAGASCAR, CON ATTENZIONE AL SETTORE DELLA SCUOLA, DELL'ISTRUZIONE O DI QUANTO INERENTE AI GIOVANI, AL FINE DI CREARE LE BASI E LE OPPORTUNITÀ PER IL MIGLIORAMENTO DEL LORO FUTURO.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione pertanto può, a titolo esemplificativo e non esaustivo :

- adottare iniziative di sensibilizzazione, di raccolta e divulgazione di documentazioni;
- organizzare incontri, conferenze;
- sviluppare ogni forma di collaborazione con altri enti o organizzazioni che perseguono le stesse finalità;
- ricercare le risorse per il finanziamento delle operazioni deliberate;
- svolgere ogni altra attività idonea ritenuta utile e/o di supporto al perseguimento delle finalità statutarie.

**ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera **sulla** domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale **svolte**.

La deliberazione di ammissione **deve** essere annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, **entro 60** giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, **il Consiglio Direttivo** deve, entro 60 giorni, darne comunicazione motivata all'interessato che può, entro 60 giorni dalla notifica a mezzo e-mail con ricevuta di avvenuto ricevimento, della comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea alla prima adunanza convocata. In caso di rigetto confermato dall'Assemblea, all'interessato dovrà essere restituita la quota associativa eventualmente pagata.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e, ove maggiorenni, essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, ma solo se preventivamente e formalmente autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e rendiconti e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

#### **ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dall'annotazione sul libro degli associati.

L'associato può decadere automaticamente dall'Associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per il mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti dall'Assemblea.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **ART. 6 (Organi)**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore dei conti.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo, ove nominato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ma solo se preventivamente e formalmente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

## ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati dell'Associazione, le cui deliberazioni, se conformi alla legge ed allo Statuto, rappresentano ed obbligano tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati ed in regola col pagamento delle quote associative.

Ciascun associato ha un voto; per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, ed inviata anche a mezzo e-mail. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'associato può partecipare, intervenire e votare nell'Assemblea anche mediante mezzi di videoconferenza.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo e-mail risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati o da almeno due componenti del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

1. nomina e revoca i componenti degli organi associativi ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 2. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulla proposta del Consiglio direttivo di istituire delegazioni ed uffici;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti fisicamente o collegati in videoconferenza o rappresentati per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, presenti fisicamente o collegati in videoconferenza o rappresentati per delega.

Si può prevedere la partecipazione all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, con l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, ed a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori ed il revisore dei conti non hanno voto.

L'Assemblea elegge a scrutinio palese i membri del Consiglio Direttivo, in numero minimo di tre e non superiore a cinque, da scegliersi tra gli associati iscritti almeno dall'anno precedente; elegge altresì il Revisore dei conti ed il Revisore supplente.

Ciascun elettore non potrà votare più di tre nominativi per il Consiglio Direttivo e più di uno per il Revisore dei Conti e per l'eventuale organo di controllo.

A parità di voti varrà l'anzianità associativa; in caso di ulteriore parità si ricorrerà al sorteggio.

L'Assemblea straordinaria, presieduta dal Presidente all'uopo designato o nominato :

- delibera sulle modificazioni dello Statuto e dell'Atto costitutivo, con la presenza di almeno il 75% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti fisicamente, o collegati in videoconferenza o rappresentati per delega;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione oltre alla devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno il 75% degli associati (in questo specifico caso sono ammesse due sole deleghe per associato).

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale, da tenere agli atti, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario designati dall'Assemblea.

## ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, eletti tra gli associati iscritti almeno dall'anno precedente, resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nella prima riunione successiva all'Assemblea che ha eletto i consiglieri, questi ultimi nominano al proprio interno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. L'incarico di Tesoriere può essere eventualmente assegnato al Segretario.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, da tenere agli atti, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Tutte le cariche ricoperte dagli associati nell'Associazione sono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può deliberare casi, modalità e rimborso per spese effettivamente sostenute e documentate da uno o più dei suoi componenti per lo svolgimento dell'incarico, purché preventivamente e formalmente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di due consiglieri, almeno due volte all'anno per dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea, nonché per la definizione degli indirizzi operativi e gestionali da sottoporre all'Assemblea successiva.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ordine del giorno, spedita a mezzo email con almeno cinque giorni di preavviso,

Il Consiglio Direttivo, validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti, fisicamente o collegati in videoconferenza, delibera a maggioranza dei suoi componenti potendosi esprimere e deliberare anche in videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, ed a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare ed attuare le attività associative sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio entro il 31 marzo di ogni anno;
- predisporre il Bilancio Sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre il bilancio preventivo, con la previsione e la programmazione economica delle attività, da sottoporre all'Assemblea;
- proporre all'Assemblea l'importo della quota associativa annua;
- deliberare l'ammissione degli associati e proporre all'Assemblea l'esclusione degli stessi;
- deliberare sulla decadenza degli associati morosi;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- conferire e revocare incarichi e procure;
- tenere i libri di cui all'art. 16.

Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati a partecipare esperti esterni, senza diritto di voto.

Se nel corso dell'esercizio dovesse mancare un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione rispettando l'ordine delle preferenze uscite dalle elezioni.

Se arrivano a mancare tre o più consiglieri il Consiglio Direttivo decade e deve essere convocata una nuova Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel c.6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **ART. 9 (Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo che lo sceglie tra i propri componenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente resta in carica tre anni come il Consiglio Direttivo, cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca sancita dall'Assemblea per gravi motivi. Il Presidente può essere revocato, su proposta della maggioranza dei consiglieri e con il loro voto favorevole della maggioranza dei presenti fisicamente, o collegati in videoconferenza o rappresentati per delega, qualora non abbia colpevolmente dato esecuzione alle delibere dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo, o per comportamenti o azioni in contrasto con gli interessi dell'Associazione. In suddetta ipotesi l'Assemblea appositamente convocata delibera sull'eventuale revoca proposta dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei presenti, fisicamente, o collegati in videoconferenza o rappresentati per delega.

Compete al Presidente:

- convocare l'Assemblea riferendo in merito alle attività compiute ed a quelle previste;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo, partecipando all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- accendere conti correnti per conto dell'Associazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, assumere obbligazioni di natura finanziaria;
- nominare avvocati e procuratori per le liti attive e passive riguardanti l'Associazione;
- effettuare incassi ed accettare donazioni di qualsiasi natura e titolo da Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze;

in caso di necessità ed urgenza assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

## **ART. 10 (Segretario, Tesoriere)**

Il Segretario svolge la propria attività secondo le direttive impartite dal Presidente; collabora per l'attuazione degli indirizzi e le attività approvate dall'Assemblea e per la realizzazione degli obiettivi deliberati dal Consiglio Direttivo; redige i verbali di Consiglio; cura la tenuta degli atti e dei documenti dell'Associazione.

Il Tesoriere è responsabile, unitamente al Presidente o con un suo delegato, degli atti di gestione economica finanziaria dell'Associazione, ne predispose i bilanci, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I suddetti compiti possono essere attribuiti alla medesima persona.

## **ART. 11 (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **ART. 12 (Revisione legale dei conti)**

Il Revisore legale dei conti rimane in carica tre anni ed ha l'incarico di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, eseguendo le verifiche contabili e di cassa. Il Revisore relaziona per scritto sulla correttezza contabile del bilancio predisposto dal Consiglio e riferisce all'Assemblea l'esito delle verifiche.

La nomina del Revisore legale dei conti sarà obbligatoria al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Sussistendone i requisiti, la revisione legale dei conti può anche essere attribuita all'Organo di controllo.

Il Revisore dei conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 13 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

#### **ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 15 (Risorse economiche)**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali, ad esempio, quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 Codice Terzo Settore (CTS), proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Per l'attività d'interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

AGENZIA L  
REDAZIONE PRO  
CIVILIO TERRI  
Galleria G. B.

#### **ART. 16 (Bilancio di esercizio)**

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

#### **ART. 17 (Libri e Registro)**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

#### **ART. 18 (Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate, se preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

#### ART. 19 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

#### ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore operanti in Madagascar.

L'Associazione si scioglie, previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria, oltre che per decisione degli associati, per i seguenti motivi:

- sopravvenute impossibilità di perseguire le finalità statutarie;
- incompatibilità con intervenute disposizioni legislative;
- fusione con associazioni o enti aventi le medesime, o simili, finalità statutarie.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA  
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

31 AGO. 2023

Allegato alla

Registrato 363 SERIE III